

DELIBERA N. 323/22/CONS

OTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO ALLE SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. E NUOVA SOCIETÀ TELEVISIVA ITALIANA S.R.L. CON LA DELIBERA N. 314/22/CONS ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE NEI NOTIZIARI DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 (SKYTG24)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 14 settembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208, che ha abrogato il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*”, di seguito denominato Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS, del 3 agosto 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*”;

VISTA la delibera n. 302/22/CONS, del 24 agosto 2022, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la seconda fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022*”;

VISTA la delibera n. 314/22/CONS del 7 settembre 2022, recante “*Ordine alla società SKY Italia S.r.l. e alla Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Testata “SkyTg24”)*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del Testo Unico sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell’Autorità n. 299/22/CONS, del 3 agosto 2022 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 agosto 2022;

RILEVATO inoltre che, a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti

di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 299/22/CONS stabilisce che i programmi di informazione (telegiornali, giornali radio, notiziari, rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*. In particolare, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione a tali principi *“considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. In particolare, non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali [...]”*;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 299/22/CONS prevede che l'Autorità trasmette settimanalmente a ciascuna società radiotelevisiva oggetto di monitoraggio i dati riferiti alle rispettive testate e che procede alla verifica del rispetto del principio di pluralismo ogni quattordici giorni, tranne che nelle ultime tre settimane nelle quali la verifica di cui ai commi 4 e 5 viene effettuata settimanalmente;

CONSIDERATO altresì che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 299/22/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo nel corso della presente campagna elettorale. In particolare, l'Autorità verifica il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento presso il Parlamento europeo o presso il Parlamento nazionale, e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l'Autorità valuta quale criterio sussidiario anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico tenendo

anche conto dell'agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei notiziari anche in relazione alle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 3, della delibera n. 299/22/CONS prevede che i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall'Autorità, che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, comunque entro la settimana in corso, eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente tenuto anche conto delle diverse fasce orarie del palinsesto;

RILEVATO che, in analogia con i provvedimenti dell'Autorità adottati nel corso delle precedenti campagne elettorali, la valutazione dei tempi di parola e di notizia tiene conto di un opportuno margine di tolleranza rispetto ai criteri elencati dall'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 299/22/CONS al fine di contemperare la parità di trattamento tra le forze politiche con i temi dell'attualità politica istituzionale e l'autonomia editoriale delle testate;

CONSIDERATO che con la delibera n. 302/22/CONS, del 24 agosto 2022 l'Autorità, all'esito dell'esame dei dati riferiti al periodo 3 agosto – 20 agosto 2022, nel rilevare taluni elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione dei soggetti politici, ha richiamato *“le emittenti televisive e radiofoniche nazionali a provvedere, [...], in maniera rigorosa e con effetto immediato, al rispetto della parità di trattamento tra soggetti politici, in relazione sia al tempo di parola che al tempo di notizia fruito, avuto specifico riguardo alle liste riconducibili alle coalizioni in competizione e a quelle liste espressione di soggetti non presenti nella prima fase di campagna elettorale, assicurando anche la parità di genere tra i soggetti politici”*;

CONSIDERATO che in data 21 e 22 agosto 2022 sono state presentate le liste di candidati per le elezioni politiche *de qua*, dando inizio alla seconda fase della campagna elettorale;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni recate dai provvedimenti attuativi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottati in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, si intendono per soggetti politici: a) le coalizioni di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) le liste di candidati di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute;

RILEVATO che l'Autorità al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, verifica il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata, tenendo conto, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche del numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

CONSIDERATO che con la delibera n. 314/22/CONS l'Autorità, esaminati i dati di monitoraggio relativi al periodo 21 agosto-3 settembre 2022, ha ordinato alla società SKY Italia S.r.l. e alla Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. *“di provvedere all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari, diffusi dalla testata “SkyTg24”, nei sensi di cui in premessa, entro il 10 settembre 2022”*;

CONSIDERATO che l'Autorità si è riservata di verificare l'effettiva ottemperanza all'ordine impartito alla luce dei dati riferiti al periodo 4-10 settembre 2022;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia e riferiti al periodo della campagna 4-10 settembre 2022;

RILEVATO che dall'esame dei dati è emerso che le iniziative assunte per riequilibrare gli spazi informativi nel periodo considerato dalle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. hanno condotto ad un tendenziale miglioramento; tuttavia, permangono ancora squilibri che non consentono di ritenere ottemperato l'ordine impartito con la citata delibera;

RILEVATA pertanto l'inderogabile necessità che venga garantito il ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche e il più rigoroso rispetto dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'informazione, che postula l'esigenza di un ancora maggiore sforzo da parte della società per realizzare un'esautiva inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato;

CONSIDERATO, inoltre, che la delibera n. 314/22/CONS è stata notificata in data

8 settembre 2022, data nella quale i palinsesti delle diverse emittenti nazionali hanno subito modifiche imputabili ad un evento rilevante di cronaca internazionale, che ha impegnato i consueti notiziari e spazi di approfondimento giornalistico, oltre che edizioni e spazi straordinari, mandati in onda per l'occasione;

RITENUTO dunque necessario estendere l'ambito temporale della verifica dell'effettiva ottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 314/22/CONS, tenendo dunque conto anche dei dati relativi alla settimana 11-17 settembre, anche alla luce della condotta assunta dalla testata, che ha evidenziato un tendenziale miglioramento;

RITENUTO, pertanto, che il rispetto da parte delle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. di quanto previsto dall'ordine già impartito nella seduta del 7 settembre 2022 con la delibera n. 314/22/CONS comporti che nei notiziari diffusi dalla testata "SkyTg24" sia assicurato entro il 17 settembre 2022 il riequilibrio degli spazi informativi affinché venga ripristinata la parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione e venga garantito il più rigoroso rispetto dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'informazione;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà il rispetto dei principi richiamati nel presente provvedimento attraverso il monitoraggio di tutte le testate, con riferimento ai notiziari diffusi nel periodo 11-17 settembre, riservandosi, per il caso di inosservanza, l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

la proroga dei termini per la verifica di ottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 314/22/CONS da parte delle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. affinché, nei termini di cui in premessa, garantisca il ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione e il più rigoroso rispetto dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività dell'informazione.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati riferiti ai notiziari diffusi nel periodo 11-17 settembre 2022 riservandosi in caso di mancata ottemperanza l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. ed è pubblicata sul sito dell'Autorità all'indirizzo: www.agcom.it.

Roma, 14 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba